



# COMUNE DI SERRARA FONTANA

PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

Ordinanza n. 38 del 25 AGO. 2016

## ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Art. 27 ( L ) ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, aggiornato dal D. L.vo n° 301 del 27.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni), come modificato dall' art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003, coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003 )

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il verbale di sequestro del Comando Polizia Municipale – Ufficio Vigilanza Edilizia – n. 12/LE del 01/07/2015 emesso nei confronti del Sig. Mattera Filippo Ciro nato a Serrara Fontana il 30/01/1957 e residente in Barano d'Ischia alla via Umberto I n. 5 per opere realizzate alla località Vigna – Frazione di Serrara – Via Roma e consistenti in:

1. Modifica di un vano di accesso largo mt 2,40 circa ubicato in piena curva della ex SS 270 – Via Roma - da vano/varco pedonale a varco e/o vano carrabile;
2. Ampliamento di circa mt 1,00 per una lunghezza di circa ml 20,00 di un viale d'accesso allo stato di circa mt 2,40 di larghezza;
3. Cambio di destinazione di un'area di circa mq 30,00 da agricolo a parcheggio veicoli;

Visto il verbale di dissequestro parziale delle opere effettuato in data 06/08/2015 e relativo ai punti 1. e 2. rimanendo il sequestro dell'area di cui al punto 3.;

Viste la relazione di accertamento tecnico del 18/06/2015, prot. n. 4727, del 25/08/2015, prot. n. 6990, e del 15/12/2015, prot. n. 9912, afferenti delega d'indagine procedimento penale n. 24102 R.G. GE mod. 21 a carico del Sig. Mattera Filippo Ciro da cui si rileva in relazione ai tre punti oggetto del sequestro del Comando Polizia Municipale che:

1. Il varco/vano sito in località Vigna/Cava Pontina Km 11+700, della larghezza di mt 2,40, caratterizzato da una struttura in ferro alta mt 1,00 di vecchia fattura, risulta arretrato rispetto al ciglio stradale di circa mt 0,80;
2. Il viale carrabile di larghezza mt 2,40 circa e lunghezza mt. 30,00 circa, presenta il fondo per una larghezza di circa 50 cm. e per tutta la lunghezza caratterizzato da massetto in cls. di più recente fattura rispetto al restante fondo del viale che è in asfalto, in dipendenza dei lavori di manutenzione effettuati per la sostituzione delle tubazioni idriche come da comunicazione prot. n. 9045 del 19/09/2014;
3. relativamente al cambio di destinazione d'uso dell'area interna da agricola urbana la stessa risulta costituita da terreno incolto ove al momento del sopralluogo del 25/08/2015 era parcheggiata un'auto;

Vista la nota prot. n. 1707 del 10/03/2016, a seguito della documentazione trasmessa dall'ANAS S.p.A. su richiesta del locale Comando di Polizia Municipale, in atti con prot. n. 132 del 11/01/2016, da cui si rileva, atteso l'accesso pedonale concesso su istanza in data 13/12/1988, la difformità con quanto riscontrato sui luoghi in quanto attualmente trattasi di vano carrabile di circa mt 2,40;

Dato atto, quindi, che dalle relazioni tecniche in argomento si rileva, quindi, la conferma di quanto riportato al punto 1 del verbale n. 12/LE del 01/07/2015; per quanto riguarda il viale d'accesso si conferma l'esistenza sui rilievi aerofotografici del 1968 dello stesso che graficamente presenta una larghezza di almeno mt 2,00 mentre nulla si rileva di opere edili in merito al cambio di destinazione dell'area di circa mq 30,00 di cui al punto 3. allo stato costituita da terreno incolto, atteso che la mera sosta di un'auto non può configurare un cambio di destinazione d'uso;

Accertato che l'opera di cui al punto 1. è da ritenersi abusiva in quanto realizzata in assenza di titolo abilitativo e dell'Autorizzazione Paesistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. N. 42/04, perché ha comportato una modifica dello stato dei luoghi ed in zona sottoposta alla legge 02.02.1974, n. 64, success. modif. ed integrata;

Visto l'art. 27 ( L ) ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, aggiornato con D. L.vo n° 301 del 27.12.2002), come modificato dall'art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003 coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003;

Visto l'art 167 del D.L. vo n° 42 del 22.01.2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06.07.2000, n. 137, in G.U. n. 45 del 24.02.2004 – Suppl. Ord. n. 28);

**Vista** la Legge Regionale n° 10 del 23.02.1982, pubblicata nel B.U. n° 17 del 01.03.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con Legge 01.09.1981, n° 65 (tutela dei beni ambientali);

**Viste** le norme del P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della G.R.C. n. 13390 del 28.12.1984, pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29.04.1985;

**Vista** la Legge Regionale n° 17 del 20.03.1982 e ss. mm. e ii.;

**Visto** il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. dell'08.02.1999, pubblicato sulla GURI n. 94 del 23.04.1999;

**Rilevato** che il Comune di Serrara Fontana è assoggettato a vincolo paesistico generico, giusto D.M. 12.01.1958 (Pubbl. nella G.U. n. 19 del 24.01.1958), ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497, come sostituito dal D. Lgs.vo n. 490 del 29.10.1999, come sostituito dal D. Lgs.vo n. 42 del 22.01.2004, come integrato dalla L. 15.12.2004, n. 308 e ss. mm. e ii.;

**Visto l'art. 10** del D. Lgs.vo 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.;

**Ritenuto** di dover ordinare la rimozione delle opere eseguite abusivamente, stante la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione che i poteri sanzionatori della P.A. costituiscono attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, così come previsto dall' art. 27 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii., nonché l'art. 167 del D. Lgs.vo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;

### INGIUNGE

Al Sig. Mattera Filippo nato a Serrara Fontana il 30/01/1957 e residente in Barano d'Ischia alla via Umberto I n. 5, a propria cura e spese, delle opere abusivamente realizzate e di cui agli atti richiamati in premessa, con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi originario.

Il Comando P.M. è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza che sarà notificata secondo le modalità di rito alle parti interessate e, in caso di esito negativo, redigerà verbale di inottemperanza da notificare al responsabile dell'abuso e, se diverso, anche al proprietario attuale.

### NOMINA

Responsabile del procedimento il Geom. Biagio Di Meglio per i provvedimenti consequenziali.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n. 205/00 o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

Dalla Residenza Municipale, 25 AGO. 2016

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Alessandro Vacca

N. \_\_\_\_\_ del REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Alessandro Vacca

Lav. Ab. n. 09/15